

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2259

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro dei Trasporti

(BERNINI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

e col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
recante disposizioni in materia di determinazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario,
nonchè altre disposizioni urgenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il 30 aprile 1990 è scaduto il termine costituzionale per la conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, senza che il secondo ramo del Parlamento abbia potuto concluderne l'esame, così come era accaduto per il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414.

Come è noto, il Governo in data 30 settembre 1989 presentò al Senato il disegno di legge n. 1897, collegato funzionalmente agli obiettivi fissati dal disegno di legge finanziaria per l'anno 1990. Esso si proponeva di assicurare una più razionale utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato (imprimendo all'attività gestionale i caratteri dell'economicità e dell'efficienza e agevolando l'alienazione dei beni, ove non più rispondenti agli usi di interesse pubblico), di attivare flussi finanziari utili per contenere l'attuale disavanzo del bilancio statale e di apportare elementi di razionalità ed equilibrio nell'ordinamento tributario con effetti positivi per l'andamento delle entrate. Nella stessa ottica e coordinate ai medesimi fini erano anche le disposizioni per l'adeguamento di aliquote, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo (atto Senato n. 1892).

I disegni di legge in premessa iniziarono l'iter dell'esame parlamentare da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato. Tra le disposizioni sopra ricordate, quelle la cui urgenza ne richiedeva l'immediata adozione vennero inserite prima nel decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, e poi nel decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, che, come si è detto, non è stato convertito per scadenza dei prescritti termini costituzionali. È evidente che permangono ancora le medesime esigenze per ricorrere alla decretazione di urgenza.

Il testo del decreto di cui si chiede la conversione tiene conto delle modifiche

introdotte a seguito della discussione parlamentare sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40, pur nell'intento di non recare mutamenti che incidano sui criteri cui debbono attenersi i contribuenti per la presentazione della prossima dichiarazione dei redditi, per la quale sono tenuti ad utilizzare moduli conformi al modello già approvato e tempestivamente diffuso.

* * *

Passando all'illustrazione delle varie disposizioni, si sottolinea che con l'articolo 1 vengono introdotte nella vigente disciplina delle imposte sui redditi talune disposizioni, delle quali la prima riguarda la deducibilità dei contributi agricoli unificati ai fini della determinazione del reddito complessivo imponibile.

È noto infatti che la tassazione del reddito fondiario viene presuntivamente operata in base a parametri medi che scontano già la considerazione degli oneri e delle spese connessi a tale tipo di reddito. In particolare i contributi agricoli unificati sono considerati compresi nella valutazione reddituale, essendo sicuramente connessi con l'attività produttiva, legata al terreno; pertanto appare razionale che essi siano esclusi da quelli enunciati dall'articolo 10 del vigente testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Viene poi stabilito, sempre all'articolo 1, un limite alla deducibilità dal reddito complessivo imponibile degli interessi passivi sui mutui agrari, limite che è costituito dal reddito imponibile dichiarato per i terreni. In base alla normativa vigente [articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi] non sussistono limiti alla deducibilità degli interessi in parola. Tale sistema non è privo di

incongruenze, comportando - nell'ipotesi, non infrequente, in cui il reddito imponibile, determinato catastalmente, di un terreno sia inferiore all'onere per interessi - che il soggetto passivo d'imposta fruisca di fatto di un'agevolazione non giustificabile.

D'altra parte, è da notare che, con l'espressione «in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie», l'articolo 10, comma 1, lettera c), del citato testo unico comprende ogni tipo di mutuo, sia quelli di esercizio che quelli di miglioramento a breve e anche a lungo termine, sicchè anche per tale motivo appare ragionevole introdurre un limite alla deducibilità degli interessi in questione. La norma che si introduce con il decreto-legge di cui si chiede la conversione stabilisce quindi la deducibilità degli interessi passivi in dipendenza di prestiti o mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati. Accogliendo l'indirizzo espresso da ultimo dal Parlamento si è sostituita la disposizione transitoria (secondo cui il predetto limite era elevato della metà nel primo periodo di imposta in cui si applicava la norma e di un terzo per il periodo immediatamente successivo se gli interessi passivi dipendevano da mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato) con altra secondo la quale la limitazione opera (integralmente e non più progressivamente) per i soli mutui e prestiti agrari stipulati dopo il 31 dicembre 1989. Conseguentemente coesisteranno temporaneamente due distinti regimi di deducibilità a seconda che gli interessi passivi dipendano da mutui e prestiti agrari stipulati entro il 31 dicembre 1989 oppure oltre tale data; per questi ultimi però il limite alla deducibilità è imperante a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui si chiede la conversione (anno 1990) ed avrà effetti a partire dalla dichiarazione relativa a tale periodo (dichiarazione da presentarsi nell'anno 1991).

Per superare taluni inconvenienti nell'applicazione della disciplina del credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti commerciali prevista dall'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi,

sempre l'articolo 1 prevede poi che il credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, senza cioè ulteriori conseguenze a fini diversi da quelli fiscali. La modifica si rende necessaria in quanto l'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi - applicabile ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche - stabilisce che «ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo netto». Il dettato della norma comporta che il credito d'imposta deve essere aggiunto al reddito complessivo «netto», cioè al reddito complessivo al netto delle perdite di esercizi precedenti. Queste ultime, dovendo essere dedotte, ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, dal reddito, devono essere quindi scomputate dall'importo di reddito non comprensivo del credito di imposta sui dividendi. In tal modo può accadere che, pur in presenza di perdite di esercizi precedenti di ammontare superiore al reddito complessivo prodotto dal contribuente, quest'ultimo debba, ciò nonostante, assoggettare a tassazione l'ammontare del credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, pur in mancanza di un vero e proprio reddito, in virtù di un meccanismo contabile posto in essere al fine di evitare la duplicazione di tassazione dei predetti utili.

Prendendo inoltre in considerazione il reddito dominicale e quello agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra ovvero alla funghicoltura e apportando le necessarie modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, viene stabilito che detto reddito, in mancanza di indicazioni catastali, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.

Con altra modifica, contenuta nello stesso articolo 1, si dispone che non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni rurali [articolo 39, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi] destinate ad abitazione delle persone addet-

te alla coltivazione dei fondi, alla custodia di questi, del bestiame e degli edifici rurali. Deve però trattarsi di immobili con caratteristiche rispondenti alle esigenze delle attività esercitate. D'altra parte l'esclusione delle costruzioni rurali dal catasto edilizio urbano appare invero anacronistica rispetto allo sviluppo economico del Paese e alla tipologia che ormai hanno assunto le costruzioni in parola. Si prevede, pertanto, che anche tali abitazioni debbano essere iscritte al catasto edilizio urbano. L'insieme di queste modificazioni afferenti le «costruzioni rurali» avranno effetto a partire dal periodo di imposta in corso e quindi troveranno concreta applicazione dalla dichiarazione dei redditi che verrà presentata nell'anno 1991.

Altra modifica di rilievo al testo unico delle imposte sui redditi è quella basata sulla riconsiderazione della disciplina dei beni strumentali sia dei professionisti che delle imprese.

Per quanto riguarda i beni strumentali all'esercizio di arti e professioni viene stabilito che non è ammessa la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili, che il testo unico consentiva a condizione che il contratto di locazione finanziaria avesse una durata di almeno otto anni. Per i beni immobili adibiti promiscuamente all'esercizio di arti e professioni è deducibile una quota pari al 50 per cento della rendita catastale sia se tali beni sono stati acquistati, sia se sono stati acquisiti in virtù di contratto di locazione finanziaria. Si tratta di una modificazione che risponde ad una logica (rispondente anche ad indirizzi espressi in emendamenti parlamentari) rigorosamente aderente alla natura dei beni, alla loro destinazione ed alla rilevanza fiscale ai fini della determinazione del reddito; a tale modificazione deve darsi effetto solo a partire dalla dichiarazione dei redditi che verrà presentata il prossimo anno.

Per quanto riguarda invece l'ammortamento anticipato per i beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, il decreto-legge n. 40 intendeva raggiungerlo, sia pure con modalità e misure diverse dal

precedente regime, al costo di acquisizione dei beni stessi. Le modifiche, tenendo altresì conto degli emendamenti proposti dal Senato al decreto-legge n. 414, erano inoltre dirette a fissare nuovi criteri di deduzione delle quote di ammortamento ordinario per i beni strumentali entrati in funzione nel corso dell'esercizio. In particolare l'impresa acquirente doveva raggiungere le quote di ammortamento per dodicesimi correlativamente alla durata del possesso del bene nel corso dell'esercizio ed inoltre, per quanto riguardava l'ammortamento anticipato per i beni usati, veniva precisato che il soggetto che aveva effettuato la cessione di detti beni (ovvero un suo dante causa) non doveva aver dedotto quote di ammortamento anticipato in precedenti periodi di imposta; in caso contrario, l'ammortamento anticipato era consentito agli acquirenti dei beni usati fino a completamento del periodo complessivamente previsto dalla norma. La disciplina che ora viene proposta dal decreto-legge di cui si chiede la conversione (conforme, come si è detto, al testo introdotto dalla Commissione competente della Camera) invece prevede che nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione senza alcun ricorso al criterio di determinazione delle quote «per dodicesimi». Le modifiche presentano aspetti di semplificazione sia per i contribuenti che per l'Amministrazione.

In considerazione poi dell'esigenza di rendere lo strumento maggiormente agile e flessibile, capace di adeguarsi alle variabili condizioni della situazione economica (secondo gli obiettivi generali della politica perseguita, la domanda di investimenti e la struttura del suo finanziamento), si è invece riproposta la norma che demanda ad un apposito decreto ministeriale la valutazione della compatibilità con la situazione generale, prevedendo di variare il limite massimo di ammortamento entro un quarto, nonchè - correlativamente - la durata minima dei contratti di *leasing* nel limite

della metà, anche al fine di assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni del mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà e in *leasing*.

È a proposito delle modifiche alla disciplina degli ammortamenti anticipati per le imprese che si è presentata la necessità di mantenere inalterati gli obiettivi riferimenti, anche normativi, indispensabili per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data odierna; invero tale dichiarazione (da presentare dopo il 31 dicembre 1989) o è già stata presentata alla data odierna o lo sarà entro il corrente mese di maggio. Si è quindi previsto (si veda l'articolo contenente le disposizioni transitorie) che, con riferimento a tale periodo d'imposta, per quanto riguarda gli ammortamenti anticipati, rimanendo ovviamente fermo il limite della elevazione della misura di due volte, i contribuenti sono facoltizzati ad eseguirli (così come prevedeva la disciplina vigente al 1° gennaio 1990) nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che l'ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente dedotto per tre periodi di imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi di imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi di imposta.

L'articolo 1 contiene, poi, talune disposizioni - sempre adottate nel corso dell'esame al disegno di legge di conversione dei decreti-legge n. 414 e n. 40 e per altro inserite anche in precedenti decreti-legge, presentati nel corso dell'anno 1989 e non convertiti per scadenza dei prescritti termini costituzionali (da ultimo nel decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383) - concernenti le variazioni di colture dei terreni. In particolare con tali disposizioni si provvede a sostituire il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1988, con il quale era stata

introdotta la cosiddetta autodeterminazione dei redditi in caso di variazione delle colture praticate rispetto alle risultanze catastali. Come è noto, il vigente articolo 11-*bis* prevede che, in caso di mancata corrispondenza tra le colture effettive e quelle risultanti in catasto, i possessori dei terreni sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalla variazione:

a) la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata;

b) qualora non sia possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata, la tariffa d'estimo già attribuita a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agronomicamente compatibili.

Nell'applicazione della suindicata disciplina sono emersi alcuni problemi, tra i quali l'oggettiva difficoltà, a causa dei numerosi frazionamenti e variazioni del classamento, di conoscere topograficamente le particelle catastali e la conseguente necessità di fare riferimento all'intera superficie della partita catastale, nonchè di individuare la classe nei casi in cui la stessa risulti inesistente ovvero in cui la nuova qualità colturale interessi superfici di terreni alle quali il catasto ha attribuito classi diverse. Queste difficoltà hanno ostacolato da parte dei contribuenti i necessari adempimenti in vista della presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Si è così ritenuto di modificare il criterio di determinazione del reddito del terreno interessato alla variazione colturale (in attesa del nuovo allibramento), ricorrendo alla «tariffa media».

In particolare si è previsto che ai terreni in questione si applicano la tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. Si è poi chiarito che per tariffa media si deve intendere la risultante del rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è

suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

In caso di colture non censite nello stesso comune o sezione censuaria, si è prevista l'applicazione delle tariffe medie e delle deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia.

Infine, nell'ipotesi che la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si è prevista l'applicazione della tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

È altresì previsto, nell'articolo 1, il differimento al 31 maggio 1990 (termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1989) dei termini per presentare le denunce di variazioni di coltura dei terreni verificatesi negli anni 1988 e 1989. L'articolo in esame reca poi una disposizione con la quale si proroga il termine di presentazione della denuncia per l'iscrizione al catasto urbano degli immobili ultimati entro il 17 marzo 1985. Si tratta di disposizioni transitorie (più volte prorogate al fine di consentire agli utenti di regolarizzare situazioni pregresse) che ora si reiterano prolungandone l'operatività, ritenendosi ciò opportuno per una definitiva soluzione del problema.

Infine, secondo quanto emerso in occasione del dibattito parlamentare, sono state adottate disposizioni per fronteggiare le esigenze di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento degli archivi del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano. Si tratta di condurre a compimento 3 milioni di volture, non eseguibili automaticamente, del catasto dei terreni, 4 milioni di volture del catasto edilizio urbano e 1,5 milioni di variazioni del catasto edilizio urbano.

Altre modifiche vengono apportate al testo unico delle imposte sui redditi con le disposizioni recate dall'articolo 2, limitando alle persone fisiche, alle società di persone e agli enti non commerciali il sistema di determinazione catastale del reddito agrario.

Il metodo generalizzato di determinazione degli imponibili deriva dall'applicazione delle tariffe di estimo catastale, risalenti, com'è noto, al lontano 1938. D'altra parte l'articolo 29, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi considera attività agricole - come tali produttive di reddito agrario a determinazione catastale - non solo quelle dirette alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura, ma anche la funghicoltura, l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (superato il quale limite, peraltro, il reddito si considera di impresa) e le attività, ancorchè non svolte su terreno, dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Siccome non viene operata nessuna distinzione fra le diverse categorie di soggetti, la determinazione catastale del reddito agrario ha trovato e trova applicazione anche nei confronti di soggetti, come le società di capitali e gli enti soggetti all'IRPEG che esercitano attività commerciale, per i quali il trattamento di cui sopra non trova più effettiva giustificazione.

Le norme proposte escludono pertanto questi ultimi soggetti dall'attuale regime tributario di determinazione del reddito agrario quale «reddito medio ordinario» (articolo 29 del testo unico), sottoponendoli alla disciplina del reddito di impresa.

L'insieme delle disposizioni sopra illustrate (riguardanti la determinazione del reddito agrario per i soggetti societari) si coordina con altra disposizione che intende agevolare ai fini dell'INVIM i conferimenti di aziende agricole in società costituite o da costituire, in modo da eliminare ostacoli ai conferimenti che determinano ristrutturazioni aziendali cui si fa affidamento per una maggiore competitività. La disposizione, per altro, non comporta oneri, dato che si tratta di «trasferimenti» che senza la disposizione in rassegna troverebbero scarsa applicazione e dato che, in ogni caso, l'INVIM sarà comunque dovuta, in occasione dei successivi trasferimenti, sul maggior valore rispetto a quello accertato all'atto

del trasferimento originario (antecedente cioè al conferimento).

Un'altra disposizione che si adotta in tema di imposte sui redditi prevede che per l'anno 1990, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento già stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1988. La disposizione è ispirata alla finalità di evitare ulteriori aggravii di imposta sui redditi di fabbricati, una volta che per questi, sia pure ai fini delle imposte sui trasferimenti, sono stati previsti di recente sensibili inasprimenti fiscali.

Con l'articolo 2 vengono altresì apportate talune modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente alla disciplina di taluni beni relativi all'impresa (articoli 40 e 77 dello stesso testo unico). Va a questo proposito precisato - conformemente agli intendimenti emersi in sede parlamentare (si tratta infatti di disposizioni che trovavano sede in emendamenti parlamentari accolti dalla Commissione finanze e reiterano altresì disposizioni contenute in precedenti decreti-legge non convertiti per scadenza dei termini costituzionali) - che gli immobili strumentali per natura, non direttamente impiegati nell'esercizio dell'impresa, si considerano relativi all'impresa stessa solo se indicati nell'inventario (per gli imprenditori in contabilità ordinaria) o nel registro dei beni ammortizzabili (per gli imprenditori in contabilità semplificata indicati nell'articolo 79 del predetto testo unico).

In proposito, si fa presente che, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa individuale i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nonché quelli indicati tra le attività dell'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del

codice civile. Per gli immobili strumentali per natura, e cioè per gli immobili che per loro caratteristica non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la suddetta disposizione implica per presunzione la loro qualificazione quali beni dell'impresa anche se non direttamente attinenti all'esercizio dell'impresa medesima.

Si tratta di una conseguenza - cui si pone rimedio con le modifiche proposte - che non appare in linea con le esigenze di corretta evidenziazione degli elementi attivi e passivi dell'attività imprenditoriale se gli immobili non rivestono una effettiva incidenza nell'esercizio dell'attività commerciale, ma sono posseduti dalla persona fisica a titolo personale.

Naturalmente lo stesso articolo 2 reca anche la disposizione transitoria per consentire una continuità tra la previgente disciplina e la nuova ora prevista.

In materia di imposta sul valore aggiunto, il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce quale sia, agli effetti del predetto tributo, il momento impositivo relativamente alle assegnazioni di case di abitazione da parte di cooperative edilizie ai loro soci.

Viene in tal modo risolto *in nuce* un problema che era stato già evidenziato dopo l'entrata in vigore dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che ha appunto ricondotto nel campo di applicazione del tributo tutte le assegnazioni in questione concesse sia in proprietà che in godimento.

I commi 2 e 3 prevedono poi la determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione del tributo sulle predette assegnazioni, allorchè siano effettuate ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, stabilendo che tale base va commisurata al 70 per cento del costo dell'alloggio, se dato in proprietà, e fino alla concorrenza del prezzo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale, mentre la base viene ulteriormente ridotta al 50 per cento del costo medesimo per gli alloggi dati in godimento, e comunque sempre fino alla concorrenza del prezzo deciso dal Comitato per l'edilizia residenziale.

Con il comma 4 viene stabilito che, ai fini della determinazione della base imponibile, vanno dedotte le somme che i soci hanno versato alle cooperative anteriormente al 1° gennaio 1990, e cioè nel periodo in cui tali operazioni erano considerate fuori dal campo di applicazione del tributo.

Il comma 5 - nel presupposto che le prestazioni rese ai soci assegnatari dalle cooperative a proprietà indivisa, connesse all'utilizzazione dell'immobile (quali quelle concernenti, ad esempio, le somministrazioni di gas, energia elettrica e acqua, nonché quelle relative ai servizi condominiali), sono soggette all'imposta - stabilisce che le cooperative stesse hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sui corrispondenti acquisti di beni e servizi.

Con i commi 6 e 7 si introducono alcune disposizioni: la prima per far rientrare nel campo dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di trasporto effettuate da vettori in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore; la seconda per escludere dal campo di applicazione dell'imposta stessa gli acquisti e le importazioni di pubblicazioni estere effettuate dalle biblioteche universitarie.

Il comma 8 inoltre proroga fino al 31 dicembre 1992 le agevolazioni, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, previste a favore dei comuni colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia.

Con il comma 9 viene disposta l'applicazione anche per il passato del regime previsto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i supporti integrativi - merceologicamente meglio individuati con il successivo comma 10 - ceduti unitamente ai giornali quotidiani ed ai periodici. In sostanza, con detta disposizione viene integrato - in una concezione unitaria dei prodotti, costituiti dall'assemblaggio di pubblicazioni periodiche con supporti sonori e audio-videomagnetici - quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 novembre 1989, n. 384, che ha esteso alle operazioni effettuate anterior-

mente al 1° gennaio 1990 l'applicabilità delle disposizioni previste per le cessioni di periodici con altri beni dal predetto articolo 74 del decreto n. 633 del 1972, nel nuovo testo introdotto con l'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Il comma 10, allo scopo di dirimere dubbi interpretativi, stabilisce una definizione normativa della categoria dei beni costituita dai supporti integrativi disciplinati, alla stregua degli altri prodotti editoriali, dal citato articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto n. 633 del 1972. Viene così espressamente stabilito, in considerazione della sempre più intensa evoluzione tecnica che si verifica anche nel settore dell'editoria, che rientrano tra i «supporti integrativi» i nastri, i dischi, le videocassette ed altri eventuali supporti sonori o videomagnetici, a condizione che siano ceduti con unico prezzo ed in unica confezione unitamente ai giornali quotidiani, ai periodici o ai libri cui sono collegati e purchè il costo complessivo ad essi imputabile, sostenuto dall'editore per il loro acquisto o la loro produzione e per la loro distribuzione, non sia superiore ai tre quarti del prezzo di vendita al pubblico indicato nella confezione.

Con il comma 11 viene in sostanza stabilito che rientrano nell'aliquota agevolata del 4 per cento le opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche se non realizzate nell'ambito del tessuto urbano, risolvendo in tal modo incertezze sorte in sede di applicazione delle disposizioni agevolative riguardanti le opere stesse.

Con il comma 13 del medesimo articolo 3 vengono eliminati alcuni dubbi interpretativi relativi all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di servizio effettuate nei porti, aeroporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.

In particolare, con la norma in esame, viene confermata l'interpretazione (nel senso della non imponibilità delle suddette

operazioni) che è stata costantemente seguita dall'Amministrazione finanziaria, come risulta dalle circolari n. 26 del 3 agosto 1979 e n. 41 del 2 luglio 1986, nonché da numerose altre risoluzioni ministeriali in conformità delle norme comunitarie, in particolare dall'articolo 15, numeri 8 e 9, della sesta direttiva IVA del 17 maggio 1977 (77/388/CEE).

Nella sostanza, la norma proposta conferma la non imponibilità per le prestazioni di servizio che hanno per oggetto opere di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti esistenti nei porti, aeroporti, autoporti e scali ferroviari di confine; conferma, inoltre, la non imponibilità dei servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto, nonché di tutte le prestazioni di servizi relative al carico, scarico, trasbordo, manutenzione, eccetera, indicate al n. 5) dello stesso articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prescindendo dalla destinazione doganale dei beni.

È da rilevare, infine, che la norma in esame eliminando il contenzioso recentemente insorto a seguito di talune difformi interpretazioni non produce alcuna contrazione del gettito, poichè non sono stati effettuati pagamenti dei tributi contestati e le decisioni delle competenti commissioni tributarie finora adottate sono conformi alla norma interpretativa in esame.

Con l'articolo 4 si propongono altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardanti:

a) la disciplina della detrazione di cui all'articolo 19 del predetto decreto n. 633;

b) la revisione della materia dei rimborsi di cui agli articoli 30 e 38-bis del medesimo decreto.

In relazione alla lettera a), si prevede che, se il contribuente effettua oltre ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche operazioni esenti ai fini della stessa imposta, la detrazione, di norma spettante per l'imposta assolta o

dovuta o comunque addebitata al contribuente a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, non può essere esercitata per l'intero importo di tale imposta, ma può essere esercitata solo per un ammontare ridotto. È infatti previsto che la predetta detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari realizzato nell'anno stesso. Detto rapporto anzichè essere sempre arrotondato all'unità inferiore va arrotondato alla unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per quanto concerne la lettera b), va osservato che la revisione della materia dei rimborsi si rende necessaria per ricondurli nel fisiologico meccanismo di applicazione del tributo, eliminando così onerose procedure di rimborso (le quali determinano tra l'altro un afflusso di richieste presso gli uffici e un impiego rilevante di uomini e tempi) di somme che i contribuenti possono comunque recuperare nei periodi di imposta successivi.

I rimborsi (così uniformandosi alla disciplina predisposta con le modifiche che il Parlamento aveva apportato al testo originario del decreto-legge n. 414) sono pertanto previsti: qualora l'aliquota IVA sulle operazioni effettuate sia più bassa di quelle gravanti sugli acquisti; qualora le operazioni non imponibili superino il 25 per cento del volume di affari; qualora siano stati effettuati acquisti di beni strumentali; qualora vengano effettuate prevalentemente operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto per effetto di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; qualora si tratti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione, muniti di rappresentante fiscale, e ciò per conformarsi ai principi contenuti nell'articolo 17 della citata sesta direttiva IVA, per non creare per tali soggetti una situazione di disagio che potrebbe indurli a preferire i mercati stranieri onde evitare l'esposizione finanzia-

ria derivante dal rifiuto del rimborso. Peraltro viene ora introdotta una attenuazione delle condizioni richieste prevedendosi che le eccedenze detraibili potranno in ogni caso essere chieste a rimborso con la dichiarazione relativa al secondo anno o periodo di imposta successivo, naturalmente tenendo conto della parte eventualmente già utilizzata per compensare debiti di imposta emersi *medio tempore*.

Come è noto, il decreto-legge n. 40, al comma 2 dell'articolo 4, prevedeva, infine, il differimento al 12 marzo 1990 del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1989. Il differimento intendeva consentire, pur nella sua doverosa brevità, ai contribuenti di valutare le disposizioni e i comportamenti da adottare in sede di presentazione della dichiarazione. Peraltro, atteso che si trattava di modifiche favorevoli al contribuente e delle quali appunto si era prevista l'applicazione a partire dalla dichiarazione da presentarsi nel corrente anno ai fini dell'IVA, del differimento hanno potuto avvalersi anche quei contribuenti che avevano già tenuto conto della normativa che in tema di rimborsi aveva previsto il testo originario del decreto-legge n. 414 (ciò è conseguenza dei principi generali circa la natura delle dichiarazioni e della circostanza che il termine per la loro presentazione era iniziato a decorrere il 1° gennaio 1990). Questa disposizione non viene ora riproposta in quanto il termine del 12 marzo è ormai decorso; nel disegno di legge di conversione si è però prevista la salvezza di tutti gli effetti prodotti dal decreto-legge n. 40 del 1989.

L'articolo 5 contiene disposizioni sul contenzioso tributario.

È ormai a tutti noto lo stato di profonda crisi in cui versa tale settore, gravato da una sempre crescente mole di lavoro arretrato, il cui accumulo al 31 dicembre 1988 ammontava a 2,64 milioni di ricorsi, così ripartiti: 2,28 in primo grado; 0,22 in secondo grado e 0,14 in Commissione centrale.

Il flusso di presentazione dei ricorsi è ormai divenuto pari a circa 850 mila

all'anno, mentre le commissioni, anche dopo aver intensificato al massimo, negli ultimi anni, le sedute e la loro durata e, quindi, la produttività complessiva, non riescono a trattarne, con le attuali strutture e procedure, più di 656 mila all'anno.

A fronte di tale preoccupante situazione, occorrerebbero interventi che affrontino il problema alla radice, ripensando *ex novo* tutto l'impianto strutturale e procedurale del sistema, in modo tale da predisporre un complesso idoneo ad assicurare, con tutte le garanzie necessarie, il pieno e tempestivo funzionamento della giustizia tributaria.

Tale opera complessiva, peraltro, non può agevolmente e definitivamente essere compiuta prima di aver provveduto a semplificare le attuali procedure, diminuendo sensibilmente gli afflussi di ricorsi prodotti a scopi prevalentemente dilatori, la cui trattazione richiede l'impiego di tempi e risorse che andrebbero, invece, più proficuamente utilizzati per esaminare tempestivamente le controversie con contenuti sostanziali di maggior rilievo. Vanno, inoltre, tenute presenti le non indifferenti evoluzioni che, su vasta scala, si stanno con altri strumenti introducendo nell'ordinamento tributario e, soprattutto, nelle procedure, vuoi per le misure dirette a semplificare drasticamente gli adempimenti a carico dei contribuenti, vuoi per le sempre più raffinate tecniche informatiche delle quali l'Amministrazione si avvale per compiere accertamenti automatici, vuoi, infine, per le auspiccate innovazioni strutturali che la stessa Amministrazione dovrà subire al suo interno.

Considerato, quindi, che non è possibile prevedere compiutamente sin d'ora le ripercussioni che le predette innovazioni potranno avere sull'andamento dello stesso contenzioso, per l'immediato è necessario adottare strumenti normativi comunque compatibili con qualsiasi ulteriore, più generale intervento riformatore. Tale obiettivo può essere senz'altro conseguito innestando nell'attuale sistema regole capaci di porre efficaci limiti alle attuali numerose forme di micro-contenzioso, che è in genere il frutto di puri e semplici intenti dilatori.

Sotto questo profilo le disposizioni che ora si adottano, in sè considerate, possono apparire di modesta portata, ma, nel quadro delle iniziative già adottate e soprattutto in quello delle iniziative che si intendono adottare, assumono il significato della decisa volontà di rendere il contenzioso tributario sollecito ed efficiente. Gli stessi Uffici finanziari, d'altra parte, debbono essere opportunamente dissuasi dalle generalizzate impugnative delle decisioni di primo grado, anche per importi non rilevanti od in presenza del palese fondamento delle tesi delle controparti, dovute al fondato timore di incorrere in responsabilità per l'omissione di gravami comunque proponibili.

Un'ulteriore misura utile, da introdurre con immediatezza, appare quella di creare una «corsia preferenziale» (sia dinanzi alle commissioni tributarie di primo e secondo grado, sia dinanzi alla Commissione tributaria centrale) per la trattazione accelerata dei ricorsi di valore elevato, che interessino sia contribuenti persone fisiche sia enti o società, ed una «corsia preferenziale» per quelle controversie che, a prescindere dal valore, riguardino le società con personalità giuridica, la cui definizione rapida è quanto mai necessaria, al fine di consentire all'erario di contenere i danni derivanti da moratorie troppo prolungate nel recupero dei tributi accertati, nonchè allo scopo di conoscere in tempi ragionevoli l'esito definitivo dell'attività accertatrice, onde introdurre con efficacia opportuni correttivi all'attività programmatica ed operativa degli Uffici finanziari. Infatti è stato rilevato che circa il 13 per cento del totale dei ricorsi riguarda valori unitari superiori a 50 milioni di imponibile e compendia oltre il 60 per cento del totale degli importi accertati. In tale ottica, l'articolo 5 del presente decreto è diretto ad introdurre una forma di definizione automatica degli accertamenti di minore entità (fino a 5 milioni tra imposte, soprattasse o penalità).

Va inoltre considerato che la rinuncia, da parte dell'erario, al 20 per cento delle somme (peraltro non ancora definitivamente certe) dedotte negli accertamenti di non

rilevante importo trova ampia giustificazione nel rapporto costi-benefici, attesi i notevoli risparmi che possono derivare all'Amministrazione, in termini di tempo e di risorse umane e tecniche, oltrechè nel vantaggio di una immediata esazione di tali somme.

L'articolo in esame prevede in particolare che, ove il contribuente non interponga ricorso avverso gli accertamenti di contenuto non superiore a 5 milioni di lire, sarà ammesso a fruire di una riduzione del 20 per cento delle somme da pagare, comprensive del tributo e delle relative sanzioni amministrative. Lo stesso articolo prevede che sia possibile, anche nel corso del giudizio dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, comporre la controversia il cui valore ancora in discussione non superi i 10 milioni di lire con l'offerta, da parte del contribuente, di pagare subito il 90 per cento delle somme in contestazione.

La predetta disposizione contiene anche le norme necessarie per l'istituzione della «corsia preferenziale» sopra descritta, sia per i ricorsi aventi ad oggetto controversie di valore medio-alto (cioè superiori a 100 milioni di lire), sia per le controversie che, a prescindere dal valore delle stesse, riguardano comunque le società con personalità giuridica; ed inoltre prevede che, al fine di attenuare, come dianzi illustrato, la responsabilità degli Uffici in materia di impugnativa, queste, nei casi minori - ossia inferiori al predetto importo complessivo di 5 milioni di lire - devono essere proposte previo conforme parere dell'ispettorato compartimentale. Tale disposizione non si applica, però, quando l'atto di appello è proposto dall'intendente di finanza. Inoltre, il predetto articolo 5 tende essenzialmente a scoraggiare la proposizione di ricorsi dilatori disponendo modifiche al regime delle iscrizioni provvisorie a ruolo. Il testo proposto risente delle modifiche introdotte da ultimo dal primo ramo del Parlamento che ha esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40 e le recepisce coordinandole tra loro. Risultano pertanto definiti i seguenti principi:

1) la misura delle imposte dirette, di cui è attualmente prevista la iscrizione a ruolo provvisoria ai sensi dell'articolo 15 del decreto n. 602 del 1973, dopo la decisione delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, viene elevata. Analogamente viene elevata la misura dell'IVA, di cui è previsto il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento dell'Ufficio ovvero entro sessanta giorni dalla decisione delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado;

2) se il ricorso del contribuente avverso l'accertamento di maggiore imponibile o di maggiore imposta (sia relativo alle imposte sui redditi, sia relativo all'IVA) non ha riguardo a tutti gli elementi reddituali (di cui è stata accertata la esistenza o la maggiore entità ed ai quali è corrispondentemente collegato un imponibile maggiore di quello dichiarato ovvero una maggiore imposta dovuta) ma solo ad alcuni di tali elementi, le iscrizioni provvisorie nei ruoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto n. 602 del 1973 o il pagamento ai sensi dell'articolo 60 del decreto n. 633 del 1972 devono avvenire per l'intero ammontare dell'imposta o della maggiore imposta conseguente all'accertamento di tali elementi non contestato dal contribuente. Il precetto che si introduce riguarda altresì le ipotesi in cui «gli elementi del maggiore imponibile o della maggiore imposta accertati» abbiano rilevanza ai fini di più tributi (ad esempio, IRPEF e ILOR) e il ricorso del contribuente investa la debenza di una sola imposta;

3) oltre alle imposte o alle maggiori imposte dirette che vengono iscritte a ruolo provvisoriamente dopo la notifica dell'avviso di accertamento ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto n. 602 del 1973 ovvero oltre all'imposta o alla maggiore imposta sul valore aggiunto che deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, devono essere iscritti a ruolo e pagati anche gli interessi relativi;

4) le soprattasse relative alle imposte sui redditi e all'IVA devono essere iscritte a ruolo e pagate in via provvisoria solo dopo la decisione della commissione tributaria di

secondo grado, nella stessa misura del tributo cui si riferiscono. La iscrizione a ruolo e il pagamento in via provvisoria non riguardano in nessun caso le pene pecuniarie (così come indicato da ultimo dal Parlamento).

Con l'articolo 6 si provvede ad apportare talune modificazioni alla disciplina della imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), istituita con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 144.

Per esigenze di perequazione si consente - modificando l'articolo 1, comma 1, del citato decreto n. 66 - l'assoggettamento all'ICIAP anche dei produttori agricoli che vendono fuori dal fondo a condizione però che vendano in locali aperti al pubblico o in mercati. Inoltre, per evitare dubbi interpretativi, si chiarisce, in relazione al potere di accertamento dei redditi di impresa, arti e professioni da parte del comune, che tale ente non può procedere all'accertamento di detti redditi ai fini dell'applicazione dell'ICIAP, trattandosi di un potere riservato alla Amministrazione dello Stato. Relativamente, poi, alla particolare attività di «affittacamere», per venire incontro alla esigenza di prevedere un trattamento fiscale meno gravoso, si è ritenuto di inquadrare detta attività nel secondo settore della tabella concernente la misura dell'ICIAP (che comprende artigiani e produttori di servizi) anziché nell'ottavo settore della medesima tabella (che comprende le attività alberghiere e turistiche).

Sempre con l'articolo 6 viene previsto che:

1) per l'anno 1990, i comuni continueranno ad applicare le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nella misura massima prevista dalla vigente normativa;

2) per l'anno 1990, è aumentato nella misura del 60 per cento il diritto annuale a favore di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (che è posto a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche, iscritte agli albi e ai registri

tenuti dalle predette camere), disponendosi la ripartizione tra le stesse delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, riscosse per l'anno 1990 in sostituzione delle soppresse imposte comunali. Il 98 per cento di tali somme è ripartito per una metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio e per l'altra in proporzione alla misura delle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989. Il restante 2 per cento viene poi ripartito, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio un finanziamento almeno corrispondente alle somme percepite nell'anno 1989 a titolo di tributi soppressi e di diritto annuale;

3) il termine del 31 dicembre 1989, entro il quale i comuni stessi sono tenuti, a norma dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, a notificare, a pena di decadenza, ai contribuenti gli avvisi di accertamento del reddito dei fabbricati da assoggettare alla sovrimposta comunale istituita per l'anno 1983 (cosiddetta SOCOF), è prorogato al 31 dicembre 1990.

Infine, per compensare i riflessi che l'entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dall'anno 1990 determinerà sul bilancio dei comuni e delle province che provvedono alla riscossione mediante ruolo (in quanto gli oneri per la riscossione delle entrate proprie dei medesimi enti sono posti a loro carico), l'articolo in rassegna - in vista della ristrutturazione del sistema impositivo e di riscossione a livello locale prevista dall'anno 1991, sulla base del disegno di legge recante norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (atto Senato n. 1895) - prevede che i predetti oneri siano assunti per il solo anno 1990 a carico del bilancio dello Stato.

Il successivo articolo 7 riprende in primo luogo le disposizioni contenute nel disegno di legge concernente norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe

e pene pecuniarie, in relazione alle variazioni percentuali dei prezzi al consumo (atto Senato n. 1892-bis), tenendo conto delle modificazioni apportate nel corso dell'esame parlamentare. In particolare è previsto che, a decorrere dal 1990, può farsi luogo, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, all'adeguamento delle aliquote di importo fisso dei tributi e dei tributi in misura fissa, i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 - e, pertanto, questa disposizione non riguarda quei tributi che sono stati adeguati per effetto del decreto-legge n. 332 del 1989 - in relazione alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo rilevato al 30 settembre 1990 rispetto al 30 settembre 1989. È previsto poi che, ai fini degli adeguamenti successivi (per tutti i tributi in misura fissa ancorchè aumentati dal 30 settembre 1989), la rilevazione delle variazioni dell'indice abbia cadenza biennale e che la misura e la data di decorrenza dell'adeguamento siano stabilite nello stesso decreto, avuto riguardo anche agli obiettivi programmati di politica economica.

La disposizione si applica anche per l'adeguamento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi in modo da ragguagliarne l'entità in considerazione delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Si tratta di una disposizione che ha natura diversa da quella prevista nel comma 1 dell'articolo 9 e quindi del tutto compatibile con essa, dato che quest'ultima opera con riferimento alle variazioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi tenendone conto ai fini di determinare - con una manovra sull'imposta - i corrispondenti prezzi all'interno dei prodotti petroliferi.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 7 occorre rilevare che al perseguimento dell'obiettivo del recupero dell'evasione fiscale concorrono anche una serie di elementi, che vanno dalla individuazione

delle aree di evasione e di elusione all'azione svolta dall'Amministrazione finanziaria non solo in termini di accertamenti verso specifici soggetti, ma anche per l'efficacia indotta dall'attività di controllo sui comportamenti spontanei dei contribuenti.

Sotto tale profilo, la quantificazione del recupero dell'evasione è resa possibile (una volta predeterminati con chiarezza i criteri che presidono alla stima del gettito fisiologicamente atteso in un dato contesto economico e normativo) dal raffronto con l'entrata effettivamente conseguita, valutata secondo i medesimi criteri e tenendo naturalmente conto degli elementi che possono essere intervenuti a modificare l'originario quadro di riferimento esistente all'atto della stima iniziale.

Il risultato rappresenta la maggiore entrata, non stimata in sede previsionale, che è determinata dall'incrementata efficienza del sistema e che ben può essere destinata alla realizzazione di una migliore giustizia fiscale derivante dall'imposizione sui redditi.

Tra l'altro, tale misura contribuisce essa stessa al recupero dell'evasione, stimolando una maggiore fedeltà dei contribuenti che beneficiano, in conseguenza, di una diminuzione del carico tributario.

In tale contesto, un ruolo determinante è rappresentato dall'azione preventiva e di controllo dell'Amministrazione finanziaria: i risultati conseguiti, in termini di recupero dell'evasione, devono quindi contribuire al rafforzamento dell'Amministrazione stessa, migliorandone e incentivandone le risorse materiali e umane per accrescere ulteriormente l'efficienza del sistema.

All'articolo 8, commi 1 e 2, in materia di imposta sul valore aggiunto, si dispone l'anticipazione dal giorno 22 al giorno 20 di ciascun mese dei versamenti mensili dell'imposta dovuta, allorchè i contribuenti effettuino i versamenti stessi mediante delega ai concessionari del Servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Detto decreto prevede che, entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese, il

concessionario riversa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa a seguito dei predetti versamenti diretti. Ciò ha comportato la necessità di anticipare la scadenza dei versamenti mensili al giorno 20 di ciascun mese, assicurando così l'afflusso in tesoreria dei versamenti mensili dell'IVA entro la terza decade di ciascun mese. Si stabilisce, altresì, che, se i termini per i versamenti in parola, eseguiti mediante delega alle aziende di credito e ai concessionari del Servizio centrale della riscossione, cadono in giorno festivo o non lavorativo, le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

Con il comma 3 dell'articolo in rassegna si eliminano le incertezze che in passato erano state prospettate (con l'effetto da un lato di rendere nella sostanza contestate nel fondamento le pretese dell'Amministrazione e dall'altro di frapporre ostacoli al raggiungimento dei fini, pur meritori, che tali enti si propongono) in ordine alla natura delle attività didattiche e culturali a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia. Superando tali incertezze, con la norma in esame si riduce il contenzioso e si elimina una disparità di trattamento rispetto alle analoghe attività svolte dai collegi universitari stranieri per i quali si è già disposto in tal senso con l'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

La disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 8 prevede che le aziende e gli istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio o lungo termine (operazioni indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo dell'unica dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni

relative al medesimo esercizio con effettuazione di due versamenti dell'imposta sostitutiva (ovvero dell'imposta che sono tenuti a corrispondere in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e sulle concessioni governative) cui sono appunto assoggettate le predette operazioni di credito.

Come è noto, attualmente i predetti enti devono dichiarare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta; l'ufficio poi annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente, che deve effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro trenta giorni.

Si è invece previsto che vengano presentate due dichiarazioni relative allo stesso esercizio, delle quali la prima concernente le operazioni effettuate nel primo semestre e la seconda relativa alle operazioni effettuate nel residuo periodo dell'esercizio. Ad entrambe le dichiarazioni devono seguire distinti versamenti; ciò consente la possibilità di controlli più efficaci (e sotto questo profilo la norma in questione è coerente alla linea di tendenza che intende realizzare sempre più efficaci momenti di controllo dell'adempimento degli obblighi tributari e che postula una più completa disciplina di tutela nei confronti delle forme di elusione, così come del resto è previsto nell'accantonamento di segno negativo di cui alla legge finanziaria per l'anno 1990 sotto la voce «Misure per ridurre l'elusione e l'evasione»), nonché un tempestivo afflusso delle entrate spettanti all'erario a titolo di imposta sostitutiva.

La modifica, conseguente alla salvezza degli effetti prodotti dal decreto-legge n. 40 prevista nel disegno di legge di conversione del presente decreto, opera nel senso che nell'anno 1990 gli istituti di credito in questione dovranno presentare la dichiarazione annuale relativa all'anno 1989 ed osservare già nel corrente anno la disciplina dettata dalla norma in rassegna per le operazioni effettuate in ciascuno dei due semestri di questo stesso anno 1990.

Con il successivo comma 5 si dispone che

il sostituto d'imposta versi cumulativamente al concessionario della riscossione le somme di importo non superiore al limite minimo della commissione (lire 12.000) spettante al concessionario stesso per i versamenti diretti. Il versamento in un'unica soluzione dovrà essere effettuato nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenute.

Con il comma 6 viene differita - in conformità alla volontà espressa dal Parlamento - al periodo d'imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 l'applicazione della disposizione recata dal comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi (introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 1989). Tale disposizione (la cui operatività, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, era già stabilita per il periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989) prevede, con finalità antielusive, che gli interessi derivanti da prestiti e finanziamenti tra aziende si computano per un ammontare non inferiore al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo d'imposta.

La disposizione di cui al comma 7 prevede che agli atti di trasferimento a favore delle regioni, province e comuni, conseguenti a decreti di esproprio, non si applica l'imposta fissa di registro stabilita nella misura di lire 100 mila dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. In tal caso, pertanto, l'ente espropriante sarà tenuto a corrispondere l'imposta fissa di registro nella misura (lire 50 mila) precedentemente determinata.

Con il successivo comma 8 si provvede ad ovviare agli inconvenienti conseguenti al mancato funzionamento degli istituti di credito a causa della astensione dal lavoro del personale dipendente verificatasi negli ultimi giorni dell'anno 1989. Tale comma infatti prevede la deducibilità, dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero dai singoli redditi che concorrono a formarlo,

degli oneri riferibili allo stesso anno 1989, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *i*) e *m*) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (interessi passivi ed altri oneri gravanti su immobili, assegni periodici ed alimentari, premi per assicurazioni e contributi previdenziali).

Il comma 9 prevede la possibilità per il personale già dipendente dalle esattorie delle imposte dirette di presentare la domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sino al 31 maggio del corrente anno; in effetti il termine previsto dall'articolo 124 del decreto n. 43 del 1988 si è rivelato insufficiente attese le difficoltà operative che si sono rilevate in occasione della entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione.

Il comma 10 infine detta una articolata disciplina della revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici delle imposte dirette correlata alla entrata in funzione dei centri di servizio.

Allo scopo di incentivare l'uso di combustibili meno inquinanti, l'articolo 9 prevede (a parte quanto è disposto dal comma 1 relativamente alle modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi in conseguenza del variare dei prezzi medi europei su tali prodotti) un aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine sugli oli combustibili densi ad alto tenore di zolfo (ATZ) ed una riduzione per gli oli combustibili a basso tenore di zolfo (BTZ). La disposizione accoglie un indirizzo largamente espresso in sede parlamentare in occasione del dibattito su precedenti provvedimenti fiscali, nel corso del quale è stata manifestata la necessità di un segno univoco verso una tassazione dei prodotti in questione che tenga conto in primo luogo della loro potenzialità.

Va ricordato che l'aliquota d'imposta prevista per gli oli combustibili è di lire 45 al chilogrammo, sulla quale grava la maggiorazione di lire 5 al chilogrammo per gli oli combustibili ad alto tenore di zolfo (ATZ). Tale maggiorazione è stata disposta

dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277. Per effetto della disposizione in esame, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione per gli oli combustibili densi ad alto tenore di zolfo (ATZ) viene fissata in lire 55 al chilogrammo, con un aumento, quindi, di lire 5 al chilogrammo rispetto alla misura vigente, mentre viene fissata in lire 20 al chilogrammo l'aliquota d'imposta per gli oli combustibili densi a basso tenore di zolfo (BTZ).

Ovviamente la misura delle aliquote così determinata per gli oli combustibili densi comporta anche una variazione delle aliquote previste per gli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi (in relazione anche agli aumenti delle aliquote stabiliti per gli oli da gas uso combustione con i provvedimenti frattanto emanati dal febbraio 1990 ad oggi) che, come è noto, sono una miscela di olio combustibile denso e gasolio.

Le predette variazioni di aliquote, sul piano formale, esigono la modifica delle lettere *G*), *H*) ed *M*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, che elenca i prodotti in questione con le rispettive determinazioni d'uso. Alla nuova disciplina consegue altresì la soppressione della maggiorazione di lire 5 al chilogrammo prevista dal decreto-legge n. 228 del 1989.

Le modificazioni introdotte non hanno rilevanza sul piano del gettito. Infatti l'aumento dell'aliquota stabilito per gli oli combustibili densi ad alto tenore di zolfo (anche se comporta un maggior gettito stimabile in lire 44 miliardi su base annua per imposta di fabbricazione, e in lire 4 miliardi per IVA) nella sostanza compensa gli effetti di un minor gettito che conseguirebbero alla riduzione dell'imposta per gli oli combustibili a basso tenore di zolfo i quali trovano impiego quasi esclusivamente nella produzione di energia elettrica.

Nella stessa ottica della disciplina adottata dall'articolo in rassegna si colloca la proroga sino al 31 dicembre 1992 della disciplina agevolativa per l'impiego sperimentale dell'alcole etilico denaturato da usare in miscela con la benzina come carburante per autotrazione.

L'articolo 10 istituisce un'imposta sui diritti aeroportuali di approdo e partenza degli aerei, commisurata alla rumorosità degli stessi secondo ben caratterizzati indicatori utilizzati a livello internazionale. Detta imposta, che comunque non potrà superare il 20 per cento dei diritti in questione, avrà un ruolo utile, come indica soprattutto l'esperienza francese, nel penalizzare gli aerei che sono maggiormente responsabili dei fenomeni di inquinamento acustico nelle zone interessate dalle stazioni aeroportuali.

Con l'articolo 11 si propongono disposizioni conformi al testo approvato dal Senato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 414 del 1989 intese a riequilibrare l'onere sull'addizionale dell'energia elettrica prevista dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, a favore dei cosiddetti settori energivori in modo da non penalizzare questi ultimi che per effetto dell'applicazione dell'addizionale già erano fortemente penalizzati sul piano della concorrenza con gli analoghi settori produttivi dei Paesi stranieri.

L'articolo 12 tende a far affluire al bilancio le disponibilità esistenti su taluni conti correnti di tesoreria in relazione alla cessazione delle attività sottostanti ovvero alla loro esuberanza rispetto alle esigenze e prevede inoltre la revisione dei criteri di determinazione dei canoni demaniali per il loro adeguamento a valori rispondenti alla natura e all'intensità dell'uso dei beni stessi: a tale revisione ed aggiornamento si provvede con decreti ministeriali.

L'articolo 13 contiene, attesa la loro urgenza, due disposizioni. La prima consente la spendita di un credito di imposta da parte dei titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge n. 298 del 1974 (riconosciuto nella misura di 300 miliardi per gli anni 1990 e 1991), previa determinazione dell'ammontare del credito di imposta sulla base delle autorizzazioni a trasporto merci per conto di terzi al 31 dicembre dell'anno precedente, con esclusione di quelle relative agli autoveicoli con una

massa complessiva a pieno carico fino a 3.500 chilogrammi. Il credito viene utilizzato per la prima volta in occasione della prima rata del versamento di acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dell'unito decreto-legge. Pertanto già nel corrente anno (e precisamente con riferimento alla prima rata del versamento di acconto da effettuarsi nel mese di maggio) i soggetti interessati possono computare il vantato credito di imposta; potranno inoltre utilizzarne l'eventuale eccedenza anche in occasione dei versamenti dell'IVA da effettuare dopo il 1° giugno 1990, oltrechè, ovviamente, in sede di versamento della seconda rata di acconto e della successiva autoliquidazione a saldo per il predetto anno. La seconda disposizione eleva la deduzione forfetaria delle spese non documentate anche per i soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice che effettuano personalmente i trasporti, ai fini delle imposte suindicate.

Nel disegno di legge di conversione è stata infine disposta, coerentemente, la sanatoria di taluni degli effetti conseguenti al decreto-legge n. 414 del 1989, nonché quella degli effetti relativi al decreto-legge n. 40 del 1990.

* * *

Il provvedimento dovrebbe assicurare complessivamente maggiori entrate al bilancio dello Stato per 5.393 miliardi di lire nell'anno 1990, per 4.983 miliardi di lire nel 1991 e per 5.333 miliardi nel 1992.

Le maggiori entrate al bilancio dello Stato saranno assicurate dalle norme riguardanti: l'indetraibilità per gli oneri in agricoltura e la limitazione della deducibilità degli interessi passivi; la determinazione del reddito dominicale per le superfici adibite a colture prodotte in serra o alla funghicoltura mediante applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia; l'iscrizione al catasto urbano dei fabbricati rurali; la indeducibilità della locazione finanziaria dei beni immobili strumentali adibiti all'esercizio di arti e

professioni; la limitazione degli ammortamenti anticipati; la determinazione catastale dei redditi agrari; la limitazione dei rimborsi IVA; lo snellimento del contenzioso tributario; l'anticipazione (mediante presentazione di due denunce semestrali in luogo di quella annuale) di metà dell'imposta sostitutiva da parte degli enti che effettuano operazioni di credito; nonchè l'introduzione di un'imposta sui diritti aeroportuali e infine la rideterminazione dei canoni demaniali.

In particolare, con alcune misure intese ad eliminare duplicazioni di valutazione di oneri e quindi, chiaramente, talune forme di ingiustificata agevolazione in agricoltura, si stima di poter ottenere maggiori entrate valutabili per l'anno 1990 in 290 miliardi di lire, per l'anno 1991 in 310 miliardi di lire e per l'anno 1992 in 340 miliardi di lire.

Al fine di una corretta valutazione dei redditi derivanti dalle colture prodotte in serra o dai terreni destinati a funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è stato disposto che il reddito dominicale delle superfici adibite alle predette colture è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia. Si stima di poter ottenere maggiori entrate pari a lire 130 miliardi per l'anno 1990, a lire 140 miliardi per il 1991 ed a lire 150 miliardi per il 1992.

La modificazione della lettera a) dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, per le limitazioni che introduce, raggiunge nella sostanza gli obiettivi che venivano perseguiti con la formulazione originaria.

Per tale finalità è da sottolineare l'obbligo di accatastamento generalizzato per tutte le costruzioni destinate ad abitazioni. Tale misura consentirà infatti di recuperare ad imposizione un notevole numero di abitazioni residenziali (prima o seconda casa) appartenenti a soggetti estranei ad attività agricole.

Si valuta di poter ottenere, per effetto dell'illustrata disposizione, già dal 1991 (si è infatti ritenuto, per eliminare difficoltà che altrimenti sarebbero potute insorgere in

occasione della prossima dichiarazione dei redditi, di procrastinare gli effetti della disposizione a partire dalla dichiarazione che dovrà essere presentata per l'anno 1990), entrate per almeno 200 miliardi di lire.

Con la indeducibilità dei canoni di locazione finanziaria degli immobili adibiti a studi professionali si calcola di poter recuperare circa 20 miliardi di lire annui a partire dall'anno 1991.

Per quanto riguarda la limitazione degli ammortamenti anticipati e le modifiche che a tale disciplina ha apportato il Parlamento - recepite nel decreto-legge in rassegna di cui si chiede la conversione - non vi sono ragioni che inducano a modificare le previsioni di entrata di 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 1.900 miliardi per l'anno 1992 anche in considerazione del fatto che in sede di dichiarazione dei redditi da presentarsi nell'anno 1990 i contribuenti applicheranno la disciplina vigente al 1° gennaio 1990.

Con la limitazione alle persone fisiche, alle imprese familiari ed agli enti non commerciali della determinazione catastale del reddito agrario si viene ad eliminare una forma agevolativa a favore delle imprese, che saranno pertanto sottoposte alla disciplina del reddito d'impresa. Si valuta di poter ottenere, dal 1991, maggiori entrate in conto ILOR e IRPEG per almeno 100 miliardi di lire.

La nuova disciplina in materia di rimborsi IVA consente di realizzare minori esborsi nel primo anno di applicazione della norma (e cioè nel 1990, applicandosi la norma alle richieste di rimborso avanzate a partire da tale anno) per circa 1900 miliardi. Nell'anno successivo, a seguito dell'accumularsi delle situazioni a credito, si prevede una riduzione del prospettato minore esborso in conseguenza del superamento dei minimi richiesti per poter accedere alla proposizione delle richieste. Nel 1992 il minore esborso dovrebbe essere più sensibile proiettandosi negli anni successivi in una tendenza crescente con situazioni di alternanza. Tuttavia l'applicazione dallo stesso

anno del quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 certamente viene ad incidere sulla entità dei minori rimborsi previsti, ma tale incidenza è contenuta dal fatto che il rimborso può essere richiesto solo se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili ancora non compensate.

Pertanto l'effetto complessivo della disciplina comporta minori rimborsi stimati in lire 1.300 miliardi per l'anno 1991 e in lire 1.700 miliardi per l'anno 1992.

Con le disposizioni intese a snellire il contenzioso tributario, si valuta di accelerare la definizione delle pendenze tributarie con la possibilità di ottenere, anche per effetto delle modificazioni introdotte in sede parlamentare, entrate valutate in 310 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. La disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 8 consente nell'anno 1990 di acquisire un maggior gettito stimato nell'ordine di 150 miliardi di lire, pari cioè alla metà del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che è stimata su base annua nell'ordine di 300 miliardi di lire: ciò, tra l'altro, consente di poter disporre per la copertura dell'onere di pari importo previsto per la partecipazione italiana al fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia ed i Paesi dell'est europeo.

Con la tassa sui diritti aeroportuali, istituita con l'articolo 10, nella misura massima del 20 per cento dei diritti stessi, si valuta di incassare almeno 35 miliardi di lire al netto della quota destinata, a partire dal 1991, ad interventi per il disinquinamento acustico per la sicurezza della navigazione aerea.

Con i commi 5 e 6 dell'articolo 12 è prevista la rideterminazione dei criteri per la determinazione dei canoni demaniali a qualunque titolo corrisposti (con la esclusione di quelli dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricolo, nonchè dei canoni di immobili concessi o

locati ad uso alloggio) in modo da pervenire, con la emanazione di un successivo decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, ad un aumento degli stessi fino al sestuplo del loro attuale ammontare se stabiliti sulla base di norme o di titoli antecedenti al 1° gennaio 1982 e fino al quadruplo per quelli successivi. Anche i criteri di determinazione del demanio marittimo saranno rivalutati in modo da consentirne l'aumento con successivo decreto fino alla loro sestuplicazione. Tale disposizione è idonea a produrre (tenendo conto di una elevazione media del quadruplo ovvero del doppio a seconda che si tratti di canoni fissati sulla base delle convenzioni antecedenti al 1° gennaio 1982 ovvero successive a tale data) maggiori entrate calcolate nell'ordine di 600 miliardi di lire. Tali maggiori entrate contribuiscono a realizzare l'accantonamento di segno negativo indicato alla tabella B della legge finanziaria 1990 sotto la voce Ministero finanze: «Entrate per alienazione e gestione di beni patrimoniali».

Con l'articolo 6, comma 4, è stato disposto l'aumento, per l'anno 1990, del 60 per cento del diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale aumento dovrebbe assicurare agli enti in questione, nel suddetto anno, maggiori entrate per circa 200 miliardi di lire.

Al comma 8 dell'articolo 3 è stata prevista la proroga al 31 dicembre 1992 delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia colpite dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981. Le minori entrate connesse alla proroga delle agevolazioni sono state già considerate nelle valutazioni delle previsioni di bilancio effettuate in relazione alle basi imponibili che già scontavano l'effetto delle agevolazioni.

L'agevolazione di cui all'articolo 3 in materia di IVA per le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative in favore dei propri soci nell'ambito dell'edilizia econo-

mica e popolare comporta minori entrate IVA previste in 20 miliardi di lire all'anno.

Il non assoggettamento all'IVA delle cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, invece, un minor gettito stimabile in 2 miliardi di lire l'anno.

Il differimento degli effetti delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi di cui all'articolo 8, comma 6, comporta una perdita di gettito valutabile in 10 miliardi di lire per il 1991.

Una considerazione a parte meritano le seguenti disposizioni:

1) acceleramento e completamento delle procedure del catasto (articolo 1, comma 7).

Le numerose iniziative adottate, anche in sede legislativa, per l'ammodernamento e l'aggiornamento del catasto edilizio urbano, ed in particolare quelle concernenti l'automazione dei servizi, non hanno consentito di raggiungere il fine della integrale eliminazione dell'arretrato preesistente.

Infatti le procedure automatizzate utilizzate e gli interventi del personale dell'Amministrazione attraverso un apposito progetto finalizzato al recupero dell'arretrato negli accatastamenti degli edifici di nuova costruzione, pur portando ad una drastica riduzione dell'arretrato medesimo, hanno escluso dall'introduzione negli atti catastali i seguenti quantitativi di aggiornamenti:

3 milioni di voltture, non eseguibili automaticamente, del catasto terreni;

4 milioni di voltture del catasto edilizio urbano;

1,5 milioni di variazioni del catasto edilizio urbano.

Per quanto riguarda le voltture si precisa che l'impossibilità di giungere alla loro trattazione con procedure automatizzate è conseguenza di anomalie accertate nei documenti presentati dai cittadini o da collegamenti con preesistenti note di voltture non acquisibili per gli stessi motivi.

L'eliminazione di tali anomalie postula

interventi di personale tecnicamente qualificato.

Parimenti indispensabile è l'intervento di tecnici nella introduzione delle variazioni.

Non è peraltro possibile il ricorso al personale dell'Amministrazione, impegnato completamente ed incessantemente nelle altre operazioni di eliminazione dell'arretrato ed in altre iniziative, quali la revisione degli estimi del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano.

Si rende pertanto indispensabile il ricorso ad apporti esterni. Tali apporti sono stati individuati in:

convenzioni con i Consigli nazionali degli ordini e dei Collegi professionali per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano;

appalti con consorzi e ditte specializzate, così come è avvenuto già in passato, per la definizione delle domande di voltura sia del catasto dei terreni, sia del catasto edilizio urbano;

considerata la particolarità dei servizi richiesti e l'opportunità di affidare il lavoro soltanto a ditte che offrono idonee garanzie di provata esperienza nello specifico settore e società. La norma recepisce per altro il testo approvato dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40.

I costi previsti per i contratti di cui sopra ammontano a:

4 milioni di voltture del catasto edilizio urbano	L. 44 miliardi
1,5 milioni di variazioni del catasto edilizio urbano	» 13 miliardi
3 milioni di voltture del catasto terreni	» 33 miliardi
	<u>Totale . . . L. 90 miliardi</u>

Detto importo globale sarà ripartito in 30 miliardi per ogni anno del triennio 1990-1992.

I costi sopra previsti sono stati determinati ritenendo remunerativa la somma di

lire 11.000 (undicimila) per ciascuna voltura ed in considerazione della inderogabile necessità di far svolgere il lavoro nelle sedi dei singoli uffici sotto la diretta sorveglianza di tecnici dell'Amministrazione.

Per quanto attiene la trattazione delle variazioni è stato stimato in lire 8.600 (ottomilaseicento) circa, per ciascuna unità immobiliare variata, il corrispettivo da corrispondere ai tecnici, cui verrà affidato il lavoro nell'ambito delle convenzioni

All'onere si fa fronte utilizzando lo specifico accantonamento di cui al capitolo 6856 del Ministero del tesoro: «Aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni»;

2) disposizioni in favore del settore dell'autotrasporto (articolo 13).

I commi 1, 2 e 3 comportano un onere che viene preventivamente predeterminato attraverso l'autorizzazione di una spesa di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991, ai quali si fa fronte con specifica norma di copertura prevista al comma 5 dello stesso articolo.

Per quanto riguarda, invece, l'onere previsto dal comma 4, esso è complessivamente determinato in 30 miliardi di lire.

Nel 1984, agli imprenditori titolari di autorizzazione all'autotrasporto di merci per conto terzi, veniva concessa una deduzione forfettaria di:

lire 15.000 per i trasporti oltre il comune ma nell'ambito della regione;

lire 30.000 per i trasporti oltre l'ambito della regione.

Dal 1985 al 1988 veniva abolita la prima deduzione, poi ripristinata nel 1989.

Dai quadri intercalari relativi ai redditi di impresa delle persone fisiche dei vari anni, le deduzioni richieste risultano le seguenti:

per trasporti oltre l'ambito della regione, richieste nel 1984 e seguenti per un ammontare di circa 50 miliardi di lire;

per trasporti nell'ambito della regione, richieste nel 1984 per un ammontare di circa 30 miliardi.

Si ipotizza quindi nel 1990 una ulteriore diminuzione del 50 per cento dell'ammontare delle deduzioni richieste, pari a circa 40 miliardi. Tenuto conto del normale sviluppo del settore negli anni successivi e di un'aliquota media marginale del 35 per cento, comprensiva di IRPEF ed ILOR, si può stimare una perdita di gettito di circa 20 miliardi di lire su una base imponibile aggiornata stimata in circa 55 miliardi di lire.

Poichè la norma prevede, altresì, la concessione della deduzione forfettaria anche per i soci delle società di persone che effettuano personalmente i trasporti, deve essere stimato un onere aggiuntivo di 10 miliardi di lire. Infatti, tenuto conto che le società di persone interessate sono circa 12.000 e che il numero dei relativi soci può essere stimato in circa 32.400 contribuenti, ipotizzando che un quarto dei predetti soci abbiano diritto alla deduzione, il minore imponibile è calcolabile in circa 30 miliardi di lire e quindi, tenuto conto dell'aliquota media marginale sopraindicata, la conseguente perdita di gettito è quantificabile in circa 10 miliardi di lire. Complessivamente, pertanto, la perdita di gettito stimabile dalle disposizioni del comma 4 ammonta circa a 30 miliardi di lire.

PREVISIONI MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DAL PROVVEDIMENTO

(miliardi di lire)

Misure fiscali ed altre	1990	1991	1992
Indetraibilità oneri contributivi in agricoltura e limitazione deducibilità interessi passivi	290	310	340
Determinazione reddito dominicale per colture in serra e funghicoltura	130	140	150
Iscrizione al catasto urbano dei fabbricati rurali .	-	200	200
Indeducibilità dei canoni di locazione finanziaria per i professionisti	-	20	20
Limitazioni ammortamenti anticipati	2.000	2.000	1.900
Determinazione catastale redditi agrari	-	100	100
Limitazione rimborsi IVA	1.900	1.300	1.700
Snellimento contenzioso tributario	310	310	310
Modificazioni versamento imposta sostitutiva	150	-	-
Imposta sui diritti aeroportuali	35	35	35
Assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative	- 20	- 20	- 20
Cessioni di pubblicazioni estere alle biblioteche universitarie	- 2	- 2	- 2
Proroga al 31 dicembre 1990 degli effetti della disposizione del comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi	-	- 10	-
Rideterminazione canoni demaniali	600	600	600
Totale . . .	5.393	4.983	5.333
Aumento, per l'anno 1990, del diritto annuale a favore delle Camere di commercio	(200)	-	-

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti, è convertito in legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dagli articoli 1, 2, 4, commi 1, 5, 6 e 7, e dagli articoli da 5 a 9 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, e dal decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40.

Decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1990.

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati»;

b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati»;

c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.»;

d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.»;

e) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25.»;

f) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;»;

g) nel comma 2 dell'articolo 50 è soppresso il seguente periodo: «La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni.»;

h) nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 50 le parole «o del canone di locazione, anche finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione,»;

i) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.»;

l) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.».

2. Il comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono

allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonchè le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniora nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.».

3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le variazioni in aumento delle qualità di coltura dei terreni verificatesi nei periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1988 possono essere denunciate ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza applicazione di sanzioni, nè recupero delle maggiori imposte.

4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.

5. Le costruzioni indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1991. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera *f)* del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

6. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1990.

7. Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti

nel catasto edilizio urbano e ad affidare a trattativa privata in appalto a consorzi e ditte specializzate anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonchè alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la definizione delle vulture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano. La spesa complessiva per tali lavori non può comunque essere superiore a 90 miliardi di lire da ripartire in lire 30 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. All'onere derivante dalla attuazione delle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 51 è aggiunta la seguente lettera:

«c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87.»;

b) nel comma 2 dell'articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).»;

c) nel comma 1 dell'articolo 95 le parole «da 52 a 78» sono sostituite dalle seguenti: «da 52 a 77»;

d) nell'articolo 40, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1»;

e) nell'articolo 77, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli immobili di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili».

2. Le disposizioni introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per effetto delle lettere d) ed e) del comma 1, si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1987.

3. Gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'inventario redatto o vidimato ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1988 si

considerano, per detto periodo di imposta, relativi all'impresa purchè indicati nell'inventario relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1989 o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 dello stesso testo unico, nel registro dei beni ammortizzabili; non si fa luogo a rimborso delle imposte dovute in conseguenza della diversa qualificazione degli immobili per il periodo di imposta 1988.

4. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1988.

6. Ai conferimenti di aziende agricole in società costituite o da costituire, eseguiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1991, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Articolo 3.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

d-ter) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva.»;

b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma.».

2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi costruiti su aree in proprietà, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, da parte di cooperative e loro consorzi, fruanti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 70

per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile.

3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile.

4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, è ridotta delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.

5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

6. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.

7. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonchè le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.

8. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992.

9. La disposizione prevista dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni di supporti integrativi di giornali quotidiani e di periodici, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo di forfetizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico.

11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 8, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi applicabile agli interventi di recupero di cui al numero 6) dell'articolo 8 del predetto decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse opere. Non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate.

12. Il quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione effettuata presso l'ufficio sarà considerata priva di effetto se il pagamento avviene nei termini e con le modalità sopra citate.».

13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purchè resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.

Articolo 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.»;

b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:

«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto

di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonchè di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.

Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.»;

c) il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38-bis sono sostituiti dai seguenti:

«I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercor-

rente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'articolo 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.»

Articolo 5.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica.»;

b) nell'articolo 22, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se l'ammontare dei tributi, dei maggiori tributi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie non supera complessivamente lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto dall'intendente di finanza.»;

c) nell'articolo 27, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19.».

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti

alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento dei tributi o dei maggiori tributi accertati, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.

3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è apposta anche l'indicazione della facoltà ivi prevista.

4. Le controversie indicate nel comma 2 pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, il cui importo complessivo non risulti superiore a lire dieci milioni, possono essere definite fino a quando non sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di secondo grado con il pagamento di una somma pari al 90 per cento dei tributi ancora controversi e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4, gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi e vanno calcolati decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per ogni semestre intero successivo fino alla data del pagamento, nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4.

7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado. La misura dell'imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rispettivamente elevata alla metà dell'ammontare accertato dall'ufficio, a due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla commissione tributaria di secondo grado.

8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed il pagamento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere effettuati computando per il loro intero ammontare i suddetti elementi.

9. Oltre le somme indicate nell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi.

10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado assoggettata ad ulteriore gravame nelle stesse misure previste per i tributi cui si riferiscono.

11. Sulle soprattasse di cui al comma 10 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.

Articolo 6.

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in locali aperti al pubblico o in mercati.»;

b) nel comma 9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.».

2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: «Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere».

3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio, e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera

di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale.

6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.

Articolo 7.

1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonchè le pene pecuniarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, i decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti ivi indicati siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici.

3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi, salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Articolo 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine predetto è anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento mediante delega a soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonchè per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972 devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.».

3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

4. Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici.

5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare non è superiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate.

6. L'effetto delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, è differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

8. Gli oneri indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *i)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1° al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresì agli oneri di cui alla lettera *d)* per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

9. Il termine di cui all'articolo 124, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 maggio 1990.

10. Il termine del 30 giugno 1990, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1988, n. 275, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 31 dicembre 1991 per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entrerà in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1992 per i residui uffici.

Articolo 9.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonchè sul prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il « Jet Fuel JP/4 » gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli da gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonchè ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.

2. Sono abrogate le disposizioni della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e della legge 4 marzo 1989, n. 76.

3. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 5.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 5.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700° C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento Kg. 5.500 (1)

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento Kg:

a) densi	5.500
b) semifluidi	18.644
c) fluidi	21.272
d) fluidissimi	55.446
e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento	2.000

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 5.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 5.500

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento Kg. 5.500

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento Kg. 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento Kg. 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento Kg. 100

9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi;

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

1) impiegati nella preparazione di «fanghi» per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento Kg. 5.500 (1)».

4. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al Kg disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'1 per cento, dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso.

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

5. Il termine previsto dall'articolo 35, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, relativo alla applicazione delle disposizioni dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, concernenti l'impiego dell'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione, è prorogato fino al 31 dicembre 1992.

Articolo 10.

1. È istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

Articolo 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 7 lire;

b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5;

e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.».

2. Le nuove misure delle aliquote di cui alle lettere b), d) ed e), stabilite dal primo capoverso del comma 1, si applicano a partire dalle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, ai consumi stessi verranno applicate le aliquote vigenti nel periodo a cui i consumi si riferiscono.

Articolo 12.

1. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, e quelle esistenti sul fondo di cui all'articolo 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990. Dalla stessa data è disposta la cessazione di ogni attività connessa con l'istituzione dei predetti fondi e le ulteriori disponibilità che dovessero eventualmente affluire ai fondi stessi saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui fondi di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, all'articolo 77, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, sono rispettivamente ridotte di 200 miliardi, 300 miliardi e 450 miliardi e possono essere riscritte nella competenza degli esercizi successivi in relazione alle esigenze connesse con le liquidazioni da effettuare. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1990.

3. Con decreto del Ministro del tesoro può essere disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle residue disponibilità esistenti sui conti correnti di tesoreria non più operativi per il venir meno delle relative finalità.

4. I limiti di valore previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, sono elevati, rispettivamente, a 100 e a 15 milioni di lire. Con decreti del Ministro delle finanze i predetti limiti possono essere adeguati ogni tre anni in misura non superiore alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il triennio precedente; i decreti sono emanati nel mese di gennaio del quarto anno successivo ed hanno effetto per un triennio dall'anno in corso alla data della loro emanazione. Il primo decreto sarà emanato nel mese di gennaio dell'anno 1993 in misura non superiore alla variazione percentuale del predetto indice, accertata al 31 dicembre 1992, intervenuta dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, nè ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

6. I decreti previsti dall'articolo 10, commi 1, 6 e 7 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono emanati di concerto anche con il Ministro del tesoro. Nel decreto, da emanare ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 10 per il 1990, sarà previsto l'aumento fino al sestuplo della misura dei canoni fissati per il 1989, anche in deroga al limite stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 10.

Articolo 13.

1. Per il biennio 1990-1991 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi del trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può

essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni.

4. Gli importi di lire 15 mila e di lire 30 mila previsti, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a lire 22.500 ed a lire 45 mila e si applicano anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti. La detrazione compete anche in caso di opzione per la contabilità ordinaria.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad annue lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, valutate in annue lire 30 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati entro il 28 febbraio 1990 ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della suddetta legge.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si applicano agli interessi per prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*), *g*), *h*) ed *i*), si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il periodo di imposta precedente a quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi è presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione prevista dalla predetta lettera *i*), nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta.

3. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), 2 e 3, primo periodo, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del presente

decreto; le disposizioni dell'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 4, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il quarto comma dell'articolo 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, si applicano anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi il versamento della somma dovuta può essere effettuato anche successivamente alla presentazione del ricorso, ma non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, nella parte in cui modificano gli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze fissate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre, nella parte in cui modificano l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

Articolo 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CARLI -
CIRINO POMICINO - BERNINI -
BATTAGLIA - RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI